Conto corrente con la Posta | Anno 87° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 31 luglio 1946 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 29.
Variazioni ed aggiunte alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1932;
Ritenuta l'opportunità di apportarvi variazioni ed aumenti, in relazione anche al mutato valore della moneta;
Visto l'art. 7 lettera *b*) del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Alla tariffa degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici, sono apportati gli aumenti e le variazioni di cui all'unito allegato, vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Gli aumenti e le variazioni anzidette si applicano a partire dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — FRASCA

ALLEGATO A

Variazioni ed aggiunte alla « Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1932 ».

CAPO I.

NORME GENERALI.

Per ogni prestazione, gli onorari a vacazioni, di cui al n. 4, secondo capoverso, sono così modificati: per il professionista incaricato, L. 125 all'ora; per ogni aiuto, iscritto nell'Albo degli ingegneri o degli architetti, L. 75 all'ora; per ogni altro aiuto di concetto, L. 45 all'ora.

CAPO II.

COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA.

A) *Prestazioni per la esecuzione di opere.*

La tabella *A*, cui si riferisce il n. 15, soppressa la relativa nota, è modificata ed integrata dalla seguente:

TABELLA *A*-1

Integrativa ed aggiuntiva alla tabella *A*

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO DELLE OPERE	Classi e categorie delle opere secondo l'elencazione dell'articolo 14																									
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie e strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti Manufatti isolati Strutture speciali		
	I-*a*	I-*b*	I-*c*	I-*d*	I-*e*	I-*f*	I-*g*	II-*a*	II-*b*	II-*c*	III-*a*	III-*b*	III-*c*	IV-*a*	IV-*b*	IV-*c*	V	VI-*a*	VI-*b*	VII-*a*	VII-*b*	VII-*c*	VIII	IX-*a*	IX-*b*	IX-*c*
5.000.000	2,90	3,50	4,50	6 —	8 —	3,75	4,50	2,85	4 —	5,15	4 —	4,30	5,70	3,40	2,85	2,30	3,10	2 —	3,40	2 —	2,40	3 —	3 —	2,40	4,40	5 —
10.000.000	2,50	3 —	4 —	5 —	7 —	3,25	4 —	2,50	3 —	4,50	3,50	3,75	5 —	3 —	2,50	2 —	2,25	1,50	2,75	1,50	1,75	2 —	2,50	1,90	3,40	4 —
15.000.000	2,20	2,60	3,60	4,35	6,20	2,85	3,60	2,20	2,50	3,90	3,05	3,25	4,40	2,75	2,20	1,80	—	1,40	2,50	1,40	—	—	2,10	1,70	2,90	3,35
20.000.000	2 —	2,40	3,25	3,85	5,50	2,55	3,25	1,95	2,10	3,30	2,65	2,85	3,90	2,55	2 —	1,65	1,50	1,35	2,40	1,35	—	—	2 —	1,60	2,70	3,15
25.000.000	1,90	2,20	2,95	3,45	4,90	2,35	2,95	1,75	2,05	2,80	2,35	2,55	3,50	2,40	1,90	1,55	—	1,30	2,30	1,30	—	—	1,90	1,50	2,55	2,95
30.000.000	1,80	2,10	2,70	3,15	4,40	2,15	2,70	1,60	1,85	2,40	2,15	2,35	3,20	2,30	1,80	1,45	—	1,25	2,20	1,25	1,50	1 70	1,80	1,40	2,40	2,85
40.000.000	1,70	2 —	2,35	2,80	3,80	1,95	2,30	1,40	1,60	2 —	1,85	2,05	2,80	2,20	1,70	1,40	—	1,20	2,10	1,20	—	—	1,70	1,30	2,30	2,75
50.000.000	1,65	1,90	2,10	2,60	3,40	1,80	2,10	1,25	1,50	1,70	1,65	1,85	2,50	2,10	1,60	1,35	—	1,15	2 —	1,15	1,45	1,65	1,65	1,20	2,20	2,65
75.000.000	1,55	1,80	2 —	2,45	3 —	1,70	1,95	—	—	—	—	—	—	1,90	1,50	1,25	—	1,05	1,90	1,05	—	—	1,55	1,10	2,10	2,45
100.000.000	1,45	1,70	1,90	2,35	2,75	1,60	1,80	—	—	—	—	—	—	1,70	1,40	1,15	—	1 —	1,80	1 —	1,20	1,50	1,45	1 —	2 —	2,25

NOTA. — Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra elencati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti con legge di maggiore decrescenza.

La tabella relativa ai compensi per l'incarico del solo collaudo di cui all'ultima parte del n. 19 — oltre la sostituzione, per correzione di errori materiali, delle percentuali di 0,40 e di 0,52, fissate per collaudi rispettivamente senza o con reparto, relative alle opere dell'importo di L. 1.000.000, con le percentuali di 0,50 e 0,64 — è integrata come segue:

Importo delle opere	Percentuali su ogni cento lire di importo delle opere	
	senza reparto (a)	con il reparto (b)
20.000.000	0,09	0,12
30.000.000	0,08	0,11
50.000.000	0,07	0,10
75.000.000	0,065	0,095
100.000.000 e oltre	0,06	0,09

Quando il collaudo, che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati negli anni antecedenti al 1945, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella seguente tabella e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto:

Tabella dei coefficienti di adeguamento

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1945 dell'importo delle opere
1934-1936	20
1937-1938	16
1939	13,4
1940	10
1941	8
1942	6,7
1943	5,8
1° semestre 1944	5
2° 1944	2,2
1945	1

Al nuovo importo virtuale risultante, va applicata la corrispondente aliquota di compenso — ove occorre, interpolata — contenuta nella tabella della tariffa 1932 ovvero, per opere di importo maggiore, in quella integrativa sopra riportata.

Note.

a) L'importo da aggiornarsi:

è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore;

è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferisce la revisione dei prezzi.

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle attuali norme.

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario, degli importi delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo.

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:

1) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede;

2) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche;

3) gli onorari a vacazione, in ragione di L. 125 all'ora, limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

Al n. 19 va aggiunto il seguente:

N. 19-*bis*. — Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo *A*) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella *A* e dall'aggiuntiva tabella *A*-1 in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto — secondo la tabella *B* della tariffa — alle prestazioni necessarie e di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 % per incarico parziale.

In particolare:

Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alla lettera *a*) e *b*) della tabella *B*, solo in base alle aliquote della lettera *d*), (preventivo particolareggiato) e della lettera *c*) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente — a seconda dell'importanza del lavoro svolto — entro i limiti minimi e massimi seguenti:

Prestazione parziale	Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'art. 14 della tariffa 1932							
	I *a-b-c-d*	I *e*	I *f-g*	II III	IV	V	VI VII VIII	IX
c) progetto	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
esecutivo . . .	0,15	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Per la direzione dei lavori e per le altre prestazioni complementari (lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) della tabella *B*, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate — se non sono in contrasto con le attuali — le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai nn. 4 (compensi a vacazioni), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

B) *Prestazioni per perizie estimative.*

La tabella *C*, cui si riferisce il n. 24 è integrata con la seguente

TABELLA *C*-1
aggiuntiva alla tabella *C*

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato.

Importo stimato	Classi delle opere secondo la elencazione dell'art. 14								
	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti Manufatti isolati Strutture speciali
Lire	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
30.000.000 . .	1,40	1,40	2,20	1,60	1,40	1,60	0,85	1,40	2,20
50.000.000 . .	1,20	1,20	2,00	1,40	1,20	1,40	0,75	1,20	2,00
70.000.000 . .	1,05	1,05	1,85	1,25	1,05	1,25	0,70	1,05	1,85
100.000.000 . .	0,90	0,90	1,60	1,05	0,90	1,05	0,60	0,90	1,60

Nota. — Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1945, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali delle tabelle *C*, *C*-1 va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella seguente

TABELLA *C*-2

Anno cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Percentuale di maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940 . . .	400 %
Dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1943 . . .	250 %
Dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1944 . . .	100 %
Dal 1° gennaio 1945 in poi.	—

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici, il relativo compenso, computato in base alle percentuali stabilite dal n. 28 della tariffa, va aumentato come alla precedente tabella *C*-2, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto.

CAPO III.

INVENTARI - CONSEGNE.

Gli onorari per i beni rustici, di cui al § 3 del n. 29 di tariffa, sono modificati come segue:

L. 150 per ettaro per fondi di area inferiore a ettari 20;
L. 125 per ettaro sull'area eccedente fino a ettari 80;
L. 105 per ettaro sull'area eccedente fino a ettari 150;
L. 90 per ettaro sull'area eccedente oltre gli ettari 150.

Restano in vigore gli altri compensi e norme del numero 29 medesimo.

Il § 3 del n. 30 di tariffa, relativo a prospetti riassuntivi dei beni rustici, è modificato come segue, restando in vigore le altre disposizioni del n. 30 medesimo:

« I sommari e sommarioni in ragione di L. 35 all'ettaro, fino a 50 ettari, e di L. 25 all'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di L. 60 all'ettaro oltre al 2 % sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita ».

Gli onorari per inventari, misurazioni ecc. di cui alla lettera *a*) del n. 31 di tariffa, sono modificati come segue:

« *a*) per le scorte rurali:

	Misurazione	Valutazione
fieni e stramaglie per mangimi al q.le.	L. 4,00	L. 4,00
paglie e lettiere al q.le . . .	» 1,50	
legna in cataste al q.le . . .	» 1.00 »	

CAPO IV.

LAVORI TOPOGRAFICI.

La tabella di cui alla lettera *b*) del n. 34 di tariffa e la disposizione contenuta nel comma immediatamente successivo a tale tabella, nello stesso numero, sono modificati come segue:

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
1 - Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi di acqua: per Ea . . . . L.	150	125	200	150	250	200
2 - Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi di acqua e paludosi: per Ea. L.	200	175	250	200	300	250
3 - Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per Ea . . . L.	250	225	300	350	350	300

« Viene applicato in aggiunta un compenso di L. 50 per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di L. 25 se superiore ai 500 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture ».

La tabella di cui alla lettera *b*) del n. 35 di tariffa, è modificata come segue:

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
Per ettaro	500	400	600	500	750	600

Il compenso fisso di cui al primo comma del n. 43 di tariffa è portato a L. 250.

La relativa tabella è modificata come segue:

	Scala del disegno			
	1:50	1:100	1:200	1:500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari . . . . L.	da 2,25 a 3 —	da 1,50 a 2,25	1,50	0,75
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza . . . . L.	da 5,25 a 7,50	da 3,75 a 6 —	3,75	2,25

I disegni delle sezioni, di cui all'ultimo comma del n. 43 medesimo, sono retribuiti in ragione di L. 0,30 a L. 0,50 per ogni metro cubo di volume dell'edificio, a seconda dei casi previsti dalla tariffa.

Il primo comma del n. 44 di tariffa è modificato come segue:

« La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di L. 250, è retribuita in ragione di L. 3 a L. 10 per metro quadrato di prospetto, secondo le difficoltà e la scala del disegno ».

CAPO V.

Cave e miniere.

Gli onorari di cui al n. 46 di tariffa (Prospezione geologica mineraria di una regione, ecc.) sono così modificati:

« Da L. 50 a L. 100 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari . . . . L. 5000 —

per ogni ettaro in più oltre i 50 e fino a 100 ettari . . . . » 80 —

per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari . . . . » 50 — »

Il compenso fisso di cui al n. 47 di tariffa (Visita a permessi minerari, ecc.) è portato a L. 4000.

I compensi di cui al n. 48 di tariffa (Visita a permessi minerari in lavorazione, ecc.) sono così modificati:

« fino a 1000 mc. . . . . L. 5000 —
per ogni mc. oltre i 1.000 fino a 10.000 » 2 —
» » » » » 10.000 » » 25.000 » 1,50
» » » » » 25.000 » » 50.000 » 1 —
» » » » » 50.000 . . . . . . » 0,50 »

L'onorario minimo di cui al n. 50 di tariffa (Stime di cave e miniere) è portato a L. 2500.

La tabella del n. 50 medesimo è così integrata:

sul di più fino a L. 50.000.000 . . . . 0,08 %
» » » » » » 100.000.000 . . . . 0,06 %
» » » . . . . 0,04 %

CAPO VI.

Ingegneria navale

La tariffa I (Nuove costruzioni) del n. 55, dopo importi di opere di L. 10.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 20.000.000	0,27
» » » 30.000.000	0,23
» » » 50.000.000	0,20
» » » 100.000.000	0,16
» » » 200.000.000	0,12
sul di più	0,10

La tariffa II (Lavori di riparazioni o trasformazioni) del n. 56, dopo importi di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,50
» » » 20.000.000	0,40
» » » 40.000.000	0,35
» » » 65.000.000	0,30
» » » 100.000.000	0,25
sul di più	0,20

L'onorario complessivo minimo per la tariffa II, di cui alla lettera *A*) delle Note, è portato a L. 5000.

La tariffa III (Liquidazioni) del n. 57, dopo importo di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo fatturato fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,18
» » » 20.000.000	0,16
» » » 40.000.000	0,14
» » » 65.000.000	0,12
» » » 100.000.000	0,10
sul di più	0,08

I diritti fissi per visite a bordo, di cui ai titoli 1° e 2° della lettera *A*) delle Note, sono portati rispettivamente a L. 1000 e L. 500.

La tariffa IV (Salvataggi e ricuperi) del n. 58, dopo importi di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo valori da salvare fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,50
» » » 20.000.000	0,40
» » » 40.000.000	0,35
» » » 65.000.000	0,30
» » » 100.000.000	0,25
sul di più	0,20

Va aggiunto il seguente comma:

« IV - *a'*) Per lo studio del ricupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 % della tariffa IV ».

Nella disposizione IV - *b*) del n. 58, va soppressa la parola « continuata ».

La tariffa V (Perizie per accertamento e valutazione di danni) del n. 59, dopo importi di opere di L. 5 milioni, è così integrata:

Importo del danno fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,27
» » » 20.000.000	0,24
» » » 40.000.000	0,20
» » » 65.000.000	0,18
» » » 100.000.000	0,15
sul di più	0,10

L'onorario minimo della tariffa V è portato a L. 2500.

Il n. 60 e le relative Note, vengono annullati e sostituiti come segue:

« N. 60 - tariffa VI - Perizie per valutazioni di navi » (Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI - *a*) Piroscafi e motonavi da carico:

Fino a tonnellata stazza lorda	500	L. 20 —	per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate	1000	» 15 —	» »
» » »	2000	» 10 —	» »
» » »	3000	» 7,50	» »
» » »	4000	» 5 —	» »
» » »	5000	» 2,50	» »
» » »	8000	» 1,50	» »
oltre le	8000	» 1 —	» »

VI - *b*) Piroscafi e motonavi cisterna: vale la tariffa VI - *a*) al 115 %.

VI - *c*) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste: vale la tariffa VI - *a*) al 125 %.

VI - *d*) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso: onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI - *a*) al 125 %.

VI - *e*) Velieri:

Fino a tonnellate stazza lorda	300	L. 15	per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate	600	» 12	» »
» » »	900	» 10	» »
» » »	1200	» 8	» »
» » »	1500	» 6	» »
oltre le	1500	» 3	» »

VI - *f*) Motovelieri, draghe e pontoni biga: vale la tariffa VI - *e*) al 125 %.

VI - *g*) Velieri e motovelieri cisterna: valgono rispettivamente le tariffe VI - *e*) e VI - *f*) al 115 %.

VI - *h*) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 % della tariffa VI.

Note.

A) Visita dettagliata per valutazione in caso di compra vendita: si applica la tariffa base al 100 % con l'aumento dal 20 al 50 % per la compilazione, se richiesta, della nota specificata dei lavori eventualmente occorrenti e loro stima.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000, oltre l'aumento come sopra.

Per velieri: minimo L. 2500, oltre l'aumento come sopra.

Per motovelieri: minimo L. 3500, oltre l'aumento come sopra.

B) Visita sommaria per valutazione da eseguire per ordine dell'autorità giudiziaria o per compilazione di bilancio: si applica il 50 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

C) Visite per determinare il valore contribuente in avaria comune: si applica il 40 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

D) Valutazione senza visita oppure per determinare il valore da assicurare: si applica il 40 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età, come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 %.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 605.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che sentirà preventivamente il parere di una o più commissioni nominate dal Ministro stesso di concerto col Ministro per il tesoro, provvederà a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore con ufficiali in possesso del titolo della scuola di guerra secondo le esigenze dell'attuale periodo di transizione ed in base a criteri che saranno sottoposti alla sua approvazione con la stessa procedura.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sono abrogati e le qualifiche di « ufficiali con funzioni di Stato Maggiore » attribuite finora in base agli articoli stessi si intendono annullate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 364. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 224039, seconda serie, di L. 100 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1408)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 493750, prima serie, di L. 150 (centocinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Fanton Pietro Agostino fu Gio-Batta, secondo l'art. 179 del ruolo terreni del comune di Recoaro Terme, con delega a Fanton Pietro fu Gio-Batta, per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	324574	Siragusa Luciano fu Salvatore, dom. in Mazara del Vallo (Trapani)	7 —
Id.	31101	Chiesa di San Michele Arcangelo, in Savelli (Perugia)	21 —
Id.	417188	Beneficio parrocchiale di Cazzago San Martino (Brescia)	101,50
Id.	421571	Beneficio parrocchiale di Angolo	7 —
Id.	421577	Beneficio parrocchiale di Paspardo	—
Id.	421594	Chiesa parrocchiale di Conte	10,50
Id.	421596	Chiesa parrocchiale di Saviore	10,50
Id.	422640	Fabbriceria parrocchiale Castel Mella	987 —
Id.	422910	Beneficio coaditoriale di San Matteo, in Flaccanico (Bergamo).	7 —
Id.	443377	Fabbriceria parrocchiale di Rogno	140 —
Id.	456976	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	7 —
Id.	461429	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	52,50
Id.	463894	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	10,50
Id.	468132	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico di Cortenedolo	70 —
Id.	474457	Beneficio coaditoriale di San Matteo, in Flaccanico	3,50
Id.	480529	Beneficio di Sant'Andrea nella chiesa prepositurale di Sant'Agata, in Brescia	675,50
Id.	481605	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello Brusati	675,50
Id.	484329	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Serle	1.834 —
Id.	485615	Beneficio coaditoriale Mercanti, in Gorzone	59,50
Id.	486657	Fabbriceria parrocchiale di Cazzago	686 —
Id.	505471	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro, in Serle	7 —
Id.	514228	Fabbriceria parrocchiale di Ronco	224 —
Id.	547717	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Frontignano	266 —
Id.	549986	Beneficio coaditoriale di Flaccanico di Costa Volpino	7 —
Id.	385599	Vanicelli Nicolina di Adolfo, nubile, dom. a Norcia (Perugia).	66,50
Id.	604436	Rossi Ernesta di Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Troili Oscar, dom. in La Spezia (Genova)	350 —
Id.	224529	Cappella della Madonna di Loreto in Santa Maria Lauretana, in Rocca di Montecalvo (Ascoli Piceno)	—
Id.	320850	Chiesa di San Biagio di Mamiano di Pistoia (Firenze)	10,50
Id.	463604	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine di Marco, dom. in Ferrazzano (Campobasso)	52,50
Id.	732383	Figli nascituri dei coniugi Mazzola Cesare fu Giovanni e Mappelli Eugenia di Achille, dom. a Monza (Milano)	—

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(811)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.